

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

**Titolo: Proposta di legge - Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare.**

### **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

#### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

La presente proposta di legge ha la finalità di favorire la promozione e la diffusione della figura del caregiver familiare, elemento di fondamentale rilevanza all'interno della rete del welfare locale.

Il caregiver familiare svolge i seguenti compiti:

- a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo, garantendole la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;
- b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali;

A supporto del caregiver opera una rete di sostegno, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, che interagisce con il caregiver e lo coinvolge nei percorsi per la definizione e l'attuazione del progetto di assistenza individualizzato (PAI) o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità.

Le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare.

La legge persegue altresì l'obiettivo di riconoscere e tutelare i bisogni dello stesso caregiver attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione della sua attività dentro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari assicurati da aziende unità sanitarie locali, zone distretto, società della salute e comuni.

#### **2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**

La materia rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

#### **3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

La pdl in esame non presenta profili di incompatibilità con il quadro normativo nazionale.

#### **4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

Nessuno.

#### **5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul**

### **medesimo o analogo oggetto**

Non si ravvisano incompatibilità con gli articoli 117 e 118 Costituzione.

### **6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si rilevano incompatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

### **7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

Non ricorre tale necessità.

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

### **1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

Si dà atto del rispetto della l.r. 55/2008.

### **2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

Si dà atto della corretta applicazione del Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

### **3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica**

Non ci sono norme di tale genere nella presente proposta di legge.

### **4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi**

Non ve ne sono.

### **5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

Non ricorre tale necessità.